

COMUNE DI CURTAROLO

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 1 – Finalità

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, facilitando l'accesso alla scuola di competenza da parte dell'utenza.
2. Il servizio è svolto nell'ambito delle competenze comunali stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.
3. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli scolari che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.

Art. 2 – Organizzazione del servizio.

1. L'organizzazione del servizio è affidata all'ufficio istruzione dell'area I e potrà essere erogato sia in economia, sia per mezzo di un appalto ad una ditta esterna o contemporaneamente per mezzo di tutte e due le modalità.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, esclusi gli esami di fine anno, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

Art. 3 – Modalità di funzionamento del servizio e criteri di accesso.

1. L'ufficio istruzione, all'inizio dell'anno scolastico, predispone un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi.
2. Dal primo giorno di scuola fino alla definizione del piano di cui al precedente comma 1, il servizio viene svolto secondo la programmazione dell'anno scolastico precedente.
3. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.
4. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.
5. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque, in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto. Il percorso degli autobus si snoda principalmente all'interno del territorio comunale, ma può prevedere sconfinamenti motivati dalla necessità di percorrere tragitti più brevi o più sicuri o più vantaggiosi per il servizio.
6. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e sono, per quanto possibile, individuati in prossimità di strisce pedonali e segnati con le paline di fermata aventi le caratteristiche prescritte dal codice della strada. Per l'istituzione di nuove fermate è richiesto un parere del servizio di polizia municipale e si terrà conto:
 - dell'organizzazione del servizio, delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
 - dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari
 - della localizzazione degli utenti lungo gli itinerari
 - delle esigenze di sicurezza.
7. Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
 - residenza nel Comune di Curtarolo;
 - casi segnalati dalla scuola o dal servizio di assistenza sociale;
 - residenza in abitazioni poste al di fuori dei centri abitati;

- distanza abitazione scuola.

8. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate.

9. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto organizzato lungo i punti di raccolta. I percorsi e le fermate di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 3 sono resi noti agli utenti mediante pubblicazione nel sito internet e comunicazione all'Istituto Comprensivo. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si trovino in luoghi diversi da quelli stabiliti, nonché, salvo autorizzazione, gli alunni che siano iscritti al servizio per altra corsa o scuola.

10. Rispetto al percorso di andata, l'amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'arrivo a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso del ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato all'ufficio istruzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 2. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa. E' espressamente previsto che l'attraversamento della strada non può onere dell'autista o dell'eventuale accompagnatore.

11. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dal mezzo. In caso di assenza alla fermata del genitore o della persona adulta delegata si procederà con le modalità previste al successivo articolo 8. In caso di successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro delegati, l'ufficio istruzione potrà valutare la possibilità di sospendere o revocare il servizio nei confronti dell'iscritto.

12. In caso di uscite scolastiche anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti, il normale servizio di trasporto potrà non essere assicurato. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente, in relazione alle condizioni oggettive. I genitori, qualora sia possibile, sono tempestivamente avvisati di eventuali modifiche all'ordinaria programmazione con apposita comunicazione, anche attraverso l'organizzazione dell'istituzione scolastica.

Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico dovranno presentare domanda su apposito modulo, predisposto dall'ufficio istruzione e consegnato entro il mese di gennaio dell'anno scolastico precedente a quello di iscrizione, entro i termini fissati nel modulo stesso e comunque non oltre l'inizio dell'anno scolastico. Il modulo per la richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico è altresì consegnato dagli uffici scolastici alle famiglie che, nel mese di gennaio, iscrivono i ragazzi alla classe prima della scuola primaria per l'anno scolastico successivo.

2. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o cambiamenti di scuola potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi.

3. Una volta effettuata l'iscrizione viene rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento annuale, con indicazione del nome, cognome, scuola e classe frequentata. Nel retro del tesserino sono riportati i visti di pagamento di cui al successivo articolo 5; Il tesserino dovrà essere conservato dall'utente del servizio per l'eventuale verifica da parte del personale addetto.

4. L'utente sprovvisto di tesserino durante il controllo dovrà presentarlo al personale il giorno immediatamente successivo. In caso di smarrimento dovrà essere richiesto un duplicato all'ufficio istruzione.

Art. 5 – Modalità di compartecipazione e di pagamento

1. L'amministrazione comunale, conformemente alla normativa vigente, stabilisce per ogni anno scolastico la quota di compartecipazione annuale al costo del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni che ne usufruiscono.

2. Tale quota di compartecipazione sarà resa nota agli interessati direttamente nel modulo di iscrizione di cui al precedente art. 4, comma 1.
3. La compartecipazione al servizio di trasporto scolastico è effettuata esclusivamente mediante versamento in tesoreria, in un'unica soluzione o in tre rate anticipate di pari importo, secondo le scadenze comunicate alle famiglie degli iscritti dall'ufficio istruzione e che di norma sono: il trenta settembre, il trentuno gennaio e il trentuno marzo. L'utente che, per motivate ragioni, durante l'anno scolastico non intenda più utilizzare il servizio dovrà darne tempestiva informazione all'ufficio istruzione restituendo il tesserino di riconoscimento consegnato all'atto dell'iscrizione. Non sono rimborsate le rate trimestrali già versate. Fino alla restituzione del tesserino, o comunque fino a formale disdetta, l'utente non è liberato dall'onere dovuto.
4. La tariffa è riferita all'intero anno scolastico e comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici. Non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del servizio in modo parziale. Il versamento della quota a carico dei richiedenti deve essere corrisposto per intero, salvo il caso di trasferimento ad altro istituto o plesso oppure cambio di residenza o altri casi di forza maggiore. In tutti i casi sopra menzionati l'utente dovrà darne tempestiva disdetta scritta all'ufficio istruzione restituendo il tesserino di riconoscimento consegnato all'atto dell'iscrizione. Gli interessati sono esonerati dal pagamento delle rate successive. Non sono rimborsate le rate già versate.
5. Nel caso in cui l'adesione al servizio sia richiesta durante l'anno scolastico competono le rate intere a decorrere dal trimestre in cui si usufruisce del servizio.
6. Nel retro del tesserino di riconoscimento sono apposti dal tesoriere i timbri di avvenuto pagamento per ciascuna rata versata. Gli utenti hanno la facoltà di effettuare il versamento in una o due soluzioni. In tal caso il timbro del tesoriere viene apposto in corrispondenza della relativa rata pagata, secondo i casi.
7. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio e nel caso di applicazione di eventuali sanzioni di sospensione o esclusione dal servizio previste nel presente regolamento.
8. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio; gli utenti non in regola con il pagamento degli anni precedenti non sono ammessi al servizio fino alla regolarizzazione dei versamenti comprensivi delle spese di sollecito.

Art. 6 – Vigilanza all'interno degli autobus

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione attraverso il corretto uso dei beni messi a disposizione dal Comune e nel rispetto delle regole che ne stabiliscono l'utilizzo.
2. Pur non essendo prevista l'obbligatorietà del servizio di accompagnamento per gli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, il Comune può effettuare degli appositi interventi con proprio personale o con lavoratori socialmente utili o con altro personale debitamente incaricato, compatibilmente con l'organizzazione del servizio.
3. Gli accompagnatori e gli autisti assumono un atteggiamento di cordialità e rispetto con l'utenza dimostrando nel contempo, e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico. Gli accompagnatori, su richiesta dell'ufficio istruzione, controllano i cartellini del trasporto scolastico ai fini della verifica della quota compartecipativa.

Art. 7 – Comportamento degli alunni durante il trasporto

1. Durante il trasporto gli alunni devono mantenere un comportamento composto ed educato, non disturbare i compagni di viaggio, usare un linguaggio adeguato, mostrare rispetto per gli arredi e le attrezzature del mezzo pubblico, seguendo criteri di sicurezza eventualmente impartiti dagli accompagnatori e/o dagli autisti qualora non siano presenti gli accompagnatori, come ad esempio:
 - prendere rapidamente posto;
 - posizionare lo zaino sulle ginocchia o a terra;

- non alzare il tono della voce;
 - non sporgersi dal finestrino;
 - rimanere seduti fino all'arresto del veicolo, quindi prepararsi alla discesa.
2. Ripetuti comportamenti ineducati da parte degli alunni, richiamati all'ordine dagli accompagnatori o dagli autisti, senza successo, devono essere riferiti per iscritto, dagli stessi, all'ufficio istruzione che informerà i genitori e l'ufficio scolastico.
3. In caso di comportamento scorretto dell'alunno e, secondo la gravità, l'amministrazione comunale, effettuate le opportune indagini e sentiti gli interessati, adotta i seguenti provvedimenti:
- richiamo verbale
 - ammonizione scritta
 - sospensione temporanea dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
 - Sospensione definitiva dal servizio senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito.
4. In caso di eventuali danni arrecati al mezzo, si provvederà a richiederne il risarcimento agli esercenti la potestà genitoriale, previa quantificazione dei danni stessi.

Art. 8 – Autorizzazione

- 1 Alle fermate dello scuolabus gli alunni devono essere affidati ai genitori o a persone adulte dagli stessi autorizzate, mediante delega scritta consegnata all'accompagnatore, all'autista o all'ufficio istruzione.
2. Al momento della richiesta di trasporto il genitore prende atto delle modalità di svolgimento del servizio previste dal presente regolamento dichiarandone la conoscenza. Il genitore, sempre al momento della richiesta di trasporto, dovrà dare eventualmente atto, sottoscrivendo apposita dichiarazione, che, in caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro del minore, il figlio/a è in grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che lo stesso possa causare dopo la discesa dallo scuolabus. In mancanza di tale dichiarazione, comunque preclusa per i bambini delle classi I e II della scuola primaria, gli alunni, i cui genitori o chi per loro non siano presenti alla fermata e risultino in quel momento irreperibili, verranno condotti, al termine del giro, presso i locali individuati dall'Amministrazione comunale.
3. Resta a carico di chi esercita la potestà genitoriale ogni maggior onere sostenuto dal Comune per il trasporto dei bambini presso i locali di cui al comma che precede. Nel caso in cui le somme richieste non siano versate entro il termine massimo di giorni cinque con esibizione della ricevuta, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di sospendere l'utente dal servizio, senza rimborso delle quote versate.

Art. 9 – Verifiche funzionalità del servizio - reclami

1. L'amministrazione comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. Le segnalazioni o i reclami sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'ufficio istruzione che adotterà immediatamente le eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

Art. 10 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme del codice civile e dalla legislazione di riferimento.